

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

**Iscrizione N: BO00444**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale Emilia Romagna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

**Visto**, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 12/05/2023 registrata al numero di protocollo 18411/2023

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **29/05/2023** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **18/07/2023** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **2385372** del 19/06/2023 prestate da **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE)** per l'importo di Euro **51.645,69** per la categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.**.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.

Con Sede a: MALALBERGO (BO)

Indirizzo: VIA GILBERTO PONTECORVO, 3/A

Località: ALTEDO

CAP: 40051

C. F.: 00157480377

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

**5 - F**

GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.

Numero Iscrizione BO00444

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.31567/2023 del 24/07/2023**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

Inizio validità: 08/09/2023

Fine Validità: 08/09/2028

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

***Responsabile/i tecnico/i:***

ZAMBELLI MARZIA

codice fiscale: ZMBMRZ52R55A944Z

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**5 - F**

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **FT763BR** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA26300006L25204

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

**5 - F**

Inizio validità: 08/09/2023

Fine Validità: 08/09/2028

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **FT763BR** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

**Rifiuti per i veicoli sopraindicati**

[16.02.11\*] [16.02.13\*] [16.02.15\*] [16.06.01\*] [16.06.02\*] [20.01.33\*] [20.01.35\*]

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

**Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:**

GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.

Numero Iscrizione BO00444

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.31567/2023 del 24/07/2023**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
  2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
  3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
  4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
  5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
  6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
    - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
    - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
  8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
    - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
    - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
  10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
  11. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
  12. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;

GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.  
Numero Iscrizione BO00444  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.31567/2023 del 24/07/2023**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

13. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999;

14. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014;

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 24/07/2023

Il Segretario  
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente  
- Riccardo Carboni -

**(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)**

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 12713 del 16/02/2023 )**



Cod. 52BDBF38B78F38B4

Mod. 133 - Ed. 04/2019 - ST. N.

<b>POLIZZA N.</b>	<b>2385372</b>	Cod. ramo 8151	Cod. Agenzia 056 / 000	Cod. Produttore BX401
-------------------	----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------

<b>CONTRAENTE</b> GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.	Cod. NE774038
VIA GILBERTO PONTECORVO 3/A 40051 MALALBERGO BO I	Cod. Fisc. 00157480377

<b>BENEFICIARIO</b> MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44 00147 ROMA RM I	Cod. NE1295117
	Cod. Fisc. 97047140583

**CAUSALE**  
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA 5 / CLASSE F\*\*\*\*\*

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

<b>IMPORTO DELLA GARANZIA</b> Eur 51.645,69	diconsi CINQUANTUNOMILASEICENTOQUARANTACINQUE/69#
--	---

<b>DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA</b>				Fraz.	Val.	Cambio
Anni 7	Mesi 0	Giorni 0	Dal 24/07/2023	Al 24/07/2030	///	EUR 1.936,27
Premio netto Eur 876,76	Accessori Eur 87,68	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 120,56	Totale Eur 1.085,00	

<b>PROROGHE EVENTUALI</b>				<b>a partire dal</b>		
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale	

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in **BOLOGNA** il **19/06/2023**

<b>IL GARANTE</b>	<b>IL CONTRAENTE</b>
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE	
<p>Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL CONTRAENTE</b></p>	

<b>DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO</b>	<b>L'ESATTORE</b>
Si dichiara che il premio di ..... <b>Eur 1.085,00</b> è stato incassato il <b>19/06/2023</b> .....	

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI****TRASPORTO DEI RIFIUTI****Premesso**

1) Che l'Impresa GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A. , con sede in VIA GILBERTO PONTECORVO 3/A - 40051 MALALBERGO (BO) - C.F. 00157480377 (in seguito denominata Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 5 classe F, di cui all'art.3 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i.;

2) Che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni, in conseguenza dell'attività svolta;

**Ciò premesso**

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fidejussore dell'Impresa GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato Ministero), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 51.645,69 (Euro CINQUANTUNOMILASEICENTOQUARANTACINQUE/69#), secondo quanto previsto per la categoria 5 classe F di appartenenza dell'Impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento rifiuti,
- b) bonifica,
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO**

**Art. 1 - Delimitazione della garanzia.** La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

**ST. N. 0**

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

**Art. 2 - Efficacia della garanzia.** La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero avuta notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

**Art. 3 - Durata della garanzia.** La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

**Art. 4 - Facoltà di recesso.** La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero ed all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

**Art. 5 - Pagamento del premio.** Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

**Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento.** Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione.** La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

**Art. 8 - Surrogazione.** La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza generale, risultante dalla premessa.**

**Art. 10 - Foro competente.** In caso di controversia fra la società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Emessa in BOLOGNA il 19-06-2023.

L'IMPRESA

LA SOCIETA'



ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N 2385372 e APPENDICE N° 0

## CONTRAENTE

GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.

VIA GILBERTO PONTECORVO 3/A

40051 MALALBERGO

BO I

00157480377

## BENEFICIARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA

SICUREZZA ENERGETICA

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44

00147 ROMA

RM I

97047140583

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale "forte" da DELVECCHIO GIUSEPPE  
nella sua qualità di Procuratore  
di COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA  
(di seguito Coface) in forza di Procura del 13/10/2016 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. n. 62849

La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate con decreti ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la corrispondenza e l'originalità potete visualizzare la polizza utilizzando i seguenti dati:  
polizza n° 2385372  
chiave univoca di accesso 52BDBF38B78F38B4

### Procedura operativa

- 1) collegarsi al sito [www.coface.it](http://www.coface.it)
- 2) in fondo alla pagina in AREA CLIENTI cliccare sulla scelta **Verifica polizza digitali**
- 3) seguire la procedura indicata nella sezione COME EFFETTUARE IL DOWNLOAD utilizzando il NUMERO DI POLIZZA E LA CHIAVE UNIVOCA DI ACCESSO contenuti nella presente appendice.
- 4) la verifica del documento può essere effettuata seguendo la procedura indicata nelle sezioni LA VERIFICA DEL DOCUMENTO ONLINE e LA VERIFICA DEL DOCUMENTO OFFLINE.



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE resa ai sensi e per gli effetti degli artt.47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto **DELVECCHIO GIUSEPPE** nato a **Margherita di Savoia** il **30/06/1955**  
e residente in **VIA FRASSINAGO 4 BOLOGNA BO**  
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace,

### DICHIARA

di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface)** con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in Milano, Via Lorenteggio n.240 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154, REA Milano n. 1294607, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo IVASS in data 27 luglio 2012 n. I.00107

in forza di Procura del 13/10/2016 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. n. 62849

e di possedere la veste legale ed i poteri di firma per impegnare la **COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA (di seguito Coface)** a sottoscrivere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

In fede,

19/06/2023

Coface  
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE